


B.C.I	NA.0201	DISCIPLINARE PER I COSMETICI ECO BIO COSMESI	Ed.01Rev.01 GENNAIO 2018
-------	---------	--	-----------------------------

 <p>B.C.I. BIOCERTITALIA</p>	<p><i>DISCIPLINARE PER LA ECO BIO COSMESI B.C.I</i> <i>BIOCERTITALIA srl</i></p>	<p>documento <i>DISCIPLINARE</i></p>
--	--	--

1. INTRODUZIONE

Il presente disciplinare deve essere visto come un'indicazione in continua evoluzione, soggetto a continui aggiornamenti e miglioramenti. In particolare, l'[allegato 1](#), è stato elaborato utilizzando lo speciale database con informazioni sulle sostanze e ingredienti cosmetici, chiamato CosIng, della Commissione Europea, oltre a tale inventario, si effettueranno ulteriori elaborazioni e valutazioni da parte della Commissione di Certificazione dell' Organismo di Controllo. L e materie prime non incluse in questo inventario dovranno essere valutate dall'apposita Commissione di Certificazione dell' Organismo di Controllo formata da tre esperti e rinnovata ogni anno.

2. SCOPO

Biocertitala srl e le parti in causa sopraindicate, attraverso questo disciplinare perseguono i seguenti obiettivi:

a) Permettere anche nel campo della cura del corpo di utilizzare prodotti a basso impatto ambientale ed in grado di esprimere la massima tutela possibile per la salute del consumatore, oltre che di soddisfarne le aspettative tramite una definizione corretta, trasparente e completa di Eco Bio Cosmesi

b) Definire i requisiti minimi per i prodotti di "Eco Bio Cosmesi", a cui concedere il marchio identificato nel punto 9

c) Promuovere:

- l' utilizzo di materie prime da agricoltura biologica o da raccolta spontanea • l'assenza nei prodotti di materiali discutibili dal punto di vista ecologico, sia nel prodotto stesso che nell'imballaggio
- l'assenza di materie prime non vegetali considerate "a rischio", ovvero allergizzanti, irritanti o con evidenze di probabili danni per la salute dell'uomo
- la riduzione dell'impatto ambientale dovuto agli imballaggi superflui (confezioni singole) o non riciclabili (si promuovono imballaggi da materie prime rinnovabili, materiali riciclabili o collegati ad un sistema di restituzione dei vuoti)
- la produzione tramite le più moderne tecniche ecocompatibili
- il consumo di cosmesi naturale e biologica, permettendo al consumatore il facile e immediato riconoscimento dei cosmetici veramente naturali.

3. PRINCIPI

Fattori prioritari nella scelta delle materie prime da inserire nella **lista delle sostanze vietate** sono stati:

- **scarsa dermocompatibilità**
- **tossicità e effetti indesiderati sull'uomo**
- **scarsa eco-compatibilità**
- **origine sintetica**

Nella **lista delle sostanze vietate** si sono considerate ed incluse alcune classi di sostanze:

- PEG, PPG derivati (tensioattivi, solubilizzanti, emollienti, solventi, etc.);
- composti etossilati (tensioattivi, emulsionanti, solubilizzanti, etc.);
- tensioattivi notoriamente aggressivi e poco dermocompatibili;
- sostanze che possono provocare danni ambientali ed ecologici;
- composti che possono dare origine a nitrosammine (sostanze cancerogene);
- derivati animali come collagene, sego, placenta, ecc.;
- siliconi e derivati siliconici;
- polimeriacrilici (emulsionanti, modificatore reologici, filmanti, agentantistatici, etc.);
- conservanti come la formaldeide ed i suoi cessori, tiazolinoni, derivati del fenilmercurio, carbanilidi, borati, fenolialogenati, cresolialogenati;
- coloranti di origine sintetica;
- derivati dell'alluminio e del silicio di origine sintetica;

4. CAMPO DI APPLICAZIONE

I prodotti oggetto del disciplinare di produzione sono quelli rientranti nel campo di applicazione del REGOLAMENTO (CE) n. 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici e successive modifiche ed integrazioni.

5. RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI

- REGOLAMENTO (CE) n. 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici e successive modifiche ed integrazioni
- Database con informazioni sulle sostanze e ingredienti cosmetici, chiamato CosIng, della Commissione Europea
- REGOLAMENTO (UE) N. 655/2013 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2013
- Pratiche di Buona fabbricazione (GMP) UNI EN ISO 22716:2008.

6. MATERIE PRIME

Per ogni prodotto deve essere compilato un modulo reso pubblico sul sito web dell'Organismo di Controllo con una dichiarazione completa dei componenti, con le loro denominazioni INCI. La procedura di certificazione può essere avviata solo a dichiarazione avvenuta. Nel caso di dubbi sul processo a monte delle materie prime utilizzate, l'ente certificatore potrà richiedere ulteriori spiegazioni che ne garantiscano l'innocuità e l'ecologicità. Per ulteriore tutela del consumatore il produttore si fa carico di comunicare gli eventuali additivi presenti nelle materie prime prima del loro utilizzo, come ad esempio i conservanti. Questo servirà anche all'organismo di controllo in sede di verifica a valutare la eventuale presenza di sostanze non dichiarate in base ai dati forniti nel dossier cosmetico. Per quanto concerne gli olii essenziali vegetali utilizzati come profumazioni nei cosmetici, essi possono non essere dichiarati, come consentito dalla legge che permette di denominarli "Parfum", senza specificarne la natura o la percentuale. Tutti i profumi, essenze, fragranze, aromi e loro miscele utilizzati devono essere comunque accompagnati da apposita dichiarazione del fornitore e/o produttore che ne attesti la conformità delle stesse all'[allegato 2](#) ad esclusione, ovviamente, di quelle sostanze presenti naturalmente negli olii essenziali.

6.1 Sostanze contenute

Si ricorda che materie prime naturali hanno avuto un'evoluzione nel tempo che è andata di pari passo con quella dell'uomo, pertanto possono presentare un tasso di rischio tossicologico infinitamente inferiore per l'organismo umano. Questa motivazione sta alla base dei punti a seguito elencati.

La trasformazione di materie prime dovrebbe dare come risultato prodotti finiti poco aggressivi ed ottenuti con contenuti procedimenti chimici.

Ogni prodotto finito deve soddisfare i criteri sotto elencati per essere certificato.

6.2 Materie prime vegetali

Le materie prime vegetali, intese come piante o parti di esse, devono essere da agricoltura biologica o raccolta spontanea certificata. Il metodo di produzione biologico deve essere certificato sulla base di un Sistema di Controllo e Certificazione regolamentato (es. Reg. EU 834/2007, NOP, JAS, ecc.) o volontario purchè conforme ai basic standard e criteri IFOAM. La Commissione di Certificazione dell' Organismo di Controllo di volta in volta potrà accettare eccezioni soltanto nel caso in cui non è possibile trovare sul mercato nazionale l'ingrediente certificato. Per ogni prodotto cosmetico certificato ai sensi del presente Disciplinare deve essere utilizzata almeno una materia prima proveniente da agricoltura biologica certificata. In ogni caso sono escluse materie prime vegetali geneticamente modificate o irradiate con radiazioni ionizzanti. Sono altresì escluse parti o parti di esse quando il loro utilizzo possa contribuire a porle a rischio di estinzione; è consentito l'uso di queste materie prime se sicuramente provenienti da coltivazione. L'utilizzo della glicerina vegetale è consentito.

6.3 Materie prime animali

Le materie prime prodotte da animali devono essere certificate da agricoltura biologica in modo che venga sicuramente garantito il benessere dell'animale. Il metodo di produzione biologico deve essere certificato sulla base di un Sistema di Controllo e Certificazione regolamentato (es. Reg. EU 834/2007, NOP, JAS, ecc.) o volontario purchè conforme ai basic standard e criteri IFOAM. La Commissione di Certificazione dell'Organismo di Controllo può ammettere eccezioni soltanto nel caso in cui non sia possibile trovare l'ingrediente certificato. Non possono essere utilizzati materie prime da animali quando questo ne comporti la soppressione. Sono ammesse materie prime da fermentazione batterica e/o biotecnologie. E' vietato l'uso della glicerina di origine animale. E' vietato l'uso di collagene, cheratina, chitosano, chitina, ceramidi, elastina, eparina, acido ialuronico (e i loro derivati) di origine animale.

6.4 Materie prime inorganiche

Materie prime inorganiche sono generalmente ammesse, ad eccezione di quelle elencate negli allegati. Quando il prodotto cosmetico è composto esclusivamente da materie prime inorganiche naturali (ad esempio 'sali da bagno', 'argilla', 'acque termali', ecc.) la Commissione di Certificazione dell'Organismo di Controllo potrà concedere la conformità al presente Disciplinare esclusivamente ai fini del completamento di linea di tali prodotti.

6.5 Materie prime chimiche

Le materie prime prodotte tramite processi chimici sono ammesse soltanto nei casi in cui non esistono valide alternative e devono soddisfare i seguenti criteri:

- non è ammessa l'etossilazione della materia prima
- non è ammesso l'utilizzo di filtri solari chimici
- non sono ammesse le materie incluse nelle classi di sostanze di cui al punto 2 ed indicate negli allegati (lista delle sostanze vietate, [allegato 1](#))
- ai fini del completamento della linea cosmetica certificata di volta in volta la Commissione di Certificazione dell'Organismo di Controllo potrà ammettere l'utilizzo di acido etidronico solo nel caso di prodotti cosmetici a base di oleati basici (saponi solidi) o l'utilizzo di denaturanti nel caso di alcool biologico (profumi, lozioni, ecc.).

6.6 OGM

E' vietato l'utilizzo di ingredienti geneticamente modificati.

L'organismo di controllo dovrà espletare particolari verifiche di filiera al riguardo dell'uso di ingredienti derivanti da materie prime come mais, patate e soia ed altri fortemente a rischio di contaminazione da OGM.

6.7 Irradiazione

E' vietata l'irradiazione del prodotto finito con radiazioni ionizzanti e l'utilizzo di ingredienti connessi irradiati a scopo germicida o battericida/fungicida.

7. IMBALLAGGI

Per il condizionamento primario (a contatto con il cosmetico, flaconi, bombole ecc.) sono ammessi solo contenitori riciclabili, preferibilmente ammessi per alimenti; non sono ammessi materiali pericolosi per la salute e che rilasciano monomeri pericolosi per l'ambiente. Per il condizionamento secondario, oltre a non essere ammessi materiali pericolosi per la salute, si richiedono imballaggi ridotti ed ecocompatibili, preferibilmente da materie prime naturali e rinnovabili, garanzia di scelte rispettose delle risorse naturali. Il materiale di condizionamento deve essere il più ridotto possibile, salvo questo non sia necessario in funzione delle caratteristiche del prodotto e della comunicazione al consumatore. Tutti i materiali usati per il condizionamento del prodotto cosmetico devono essere valutati espressamente ed approvati dalla Commissione di Certificazione dell'Organismo di Controllo ai fini dei principi del presente punto. Non sono ammessi per nessun tipo di condizionamento i materiali contenuti nell'[allegato 2](#).

Alcuni esempi di corretta applicazione dei criteri sopra indicati sono:

- etichetta e tappo dello stesso materiale del flacone per consentire il corretto riciclaggio
- uso di dispositivi spruzzatori o dosatori monomateriale
- nel caso di prodotti che prevedono, nel contenitore, la pompetta spruzzatrice o dosatrice plurimateriale (es. contenente elementi metallici) è auspicabile commercializzare tale articolo anche nella versione "ricarica" e invitare il consumatore, mediante visibili diciture in etichetta, all'utilizzo il più possibile ripetuto della pompetta. La presenza del metallo infatti, impedisce un corretto riciclaggio.

8. ETICHETTATURA

Per la migliore consapevolezza e informazione del consumatore è assolutamente auspicabile indicare in etichetta le materie prime certificate e la loro percentuale quantitativa sul prodotto finito. L' etichetta deve contenere indicazioni sufficienti che aiutino il consumatore a capire di che ingrediente si tratta, per consentirgli la corretta interpretazione (es: "decyl glucoside", nella spiegazione, che segue o precede la completa dichiarazione INCI, può essere indicato come "tensioattivo", "potassium sorbate" può essere indicato come "conservante"). L'etichetta deve risultare leggibile, specie la parte riguardante gli ingredienti. Qualora non sia possibile specificare queste informazioni in etichetta, è necessaria la diffusione di materiale informativo adeguato. Tutte le etichette ed tutto il materiale informativo relativo ai prodotti certificati BioEcoCosmesi devono riportare loghi e diciture conformi al presente Disciplinare e devono essere valutati espressamente ed approvati dalla Commissione di Certificazione dell'Organismo di Controllo. Prodotti che riportano il marchio di qualità senza essere dovutamente certificati devono essere ritirati dal mercato a spese del produttore.

9. MARCHIO

Il marchio "BioEcoCosmesi" viene concesso a:

- prodotti che soddisfanno i requisiti di questo disciplinare e fanno parte di una linea di prodotti certificati
- nel caso in cui la ditta produca anche cosmesi non certificate, la linea di "eco-biocosmesi" deve avere un marchio commerciale ed una veste grafica ben distinta dai prodotti non certificati, in modo che il consumatore riesca a distinguere immediatamente i prodotti certificati da quelli non certificati.

Nel caso tuttavia delle aziende dove il marchio commerciale corrisponda al nome stesso del produttore, al fine di non creare svantaggio, si consente il mantenimento dello stesso marchio commerciale, purchè la linea certificata sia immediatamente riconoscibile dal consumatore rispetto ai prodotti non certificati.

10. ALLEGATI

Periodicamente verrà aggiornato il campo di applicazione del disciplinare e l'elenco delle materie prime non ammesse ed ammesse. I suddetti elenchi sono stati elaborati utilizzando lo speciale database con informazioni sulle sostanze e ingredienti cosmetici, chiamato CosIng, della Commissione Europea. Le sostanze che si vengono ad aggiungere dovranno essere sottoposte alla valutazione specifica della Commissione di Certificazione